

## Norme & Tributi

# Codatorialità, per l'articolo 18 rilevano tutte le aziende

### Licenziamenti

Per la tutela reale, requisito dimensionale da verificare nel perimetro allargato

Il recesso in forma scritta del datore di lavoro formale ha effetto anche per gli altri

Angelo Zambelli

In presenza di una situazione di codatorialità accertata, il licenziamento intimato in forma scritta dal solo «codatore di lavoro formale» è idoneo a spiegare i propri effetti sull'intero rapporto plurisoggettivo, liberando gli altri codatori dall'obbligo di un'autonomia e identica manifestazione di volontà risolutiva.

In tale contesto, e in caso di illegittimità del recesso datoriale, ai fini dell'applicazione della tutela reale prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il requisito dimensionale deve essere accertato considerando complessivamente tutti i lavoratori occupati dalle società codatrici.

Lo ha affermato la Corte di cassazione, con ordinanza 336/2026, in relazione a una fattispecie in cui una lavoratrice - formalmente assunta da una delle società del gruppo, ma stabilmente impiegata nell'interesse comune di più imprese, poi riconosciute in giudizio come codatrici di lavoro - era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo a mezzo di lettera raccomandata inviata

dal solo datore di lavoro formale.

La Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pur confermando la sussistenza di un rapporto di codatorialità tra la lavoratrice e le tre società del gruppo e l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento, aveva limitato la tutela alla riassunzione o, in alternativa, al pagamento di un'indennità risarcitoria in base all'articolo 8 della legge 604/1966.

In particolare, secondo la Corte territoriale, la forma scritta del licenziamento intimato dalla sola datrice di lavoro formale era idonea a produrre effetti anche nei confronti delle altre società, mentre il requisito occupazionale rilevante ai fini dell'applicabilità della tutela reale prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non poteva essere determinato cumulando i dipendenti delle diverse imprese codatrici, restando, piuttosto, «ancorato alle singole e distinte realtà aziendali per le quali è stata svolta la prestazione lavorativa».

Investita del ricorso della lavoratrice, la Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza più recente, ha confermato un principio ormai consolidato in materia, secondo cui la codatorialità integra un unico rapporto di lavoro a struttura plurisoggettiva, dal quale discendono obbligazioni solidali, senza che ciò comporti una duplicazione

delle tutele o la configurazione di rapporti distinti. In tale contesto, il licenziamento intimato dal datore di lavoro formale, se conforme al requisito di forma scritta imposto dall'articolo 2 della legge 604/1966, produce effetti sull'intero rapporto e vale anche nei confronti dei datori sostanziali, in applicazione dei principi di solidarietà di cui all'articolo 1292 del Codice civile.

Diversamente, la Corte di legittimità ha censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la possibilità di valorizzare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto, il dato occupazionale complessivo delle società codatrici.

Richiamando la propria giurisprudenza in tema di impresa unitaria e unicità dell'organizzazione imprenditoriale - «anche alla luce della nozione di “direzione e coordinamento” di società introdotta nell'articolo 2497 del Codice civile» - la Corte ha chiarito che la tutela del lavoratore non può essere compressa da una lettura atomistica delle singole realtà aziendali: in presenza di una codatorialità accertata, infatti, il requisito dimensionale deve essere riferito all'intero complesso organizzativo, a prescindere dall'esistenza di una fraudolenta frammentazione dell'attività.

Secondo la Cassazione, un'interpretazione diversa finirebbe per svuotare di contenuto la codatorialità, degradandola a mera responsabilità risarcitoria e impedendo l'accesso alla tutela reale proprio nei casi in cui il potere datoriale si esprime attraverso una struttura imprenditoriale complessa (o plurisoggettiva).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tutela dei lavoratori non può essere compressa da una lettura atomistica delle singole aziende

# Altri sei mesi per formare 200mila disoccupati con i fondi Pnrr

### Politiche attive

Rimodulate le risorse del programma Gol in modo da utilizzarle anche nel 2026

Gianni Bocchieri

Pubblicato il decreto del 4 dicembre 2025 del ministero del Lavoro, con nuovo riparto di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il triennio 2024-2026 destinate alle politiche attive per il lavoro del programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol).

L'effetto pratico di questo provvedimento è di poter utilizzare risorse Pnrr anche per il 2026 per finanziare soprattutto i percorsi di politica attiva dei lavoratori disoccupati. Per Regioni e Province autonome, significa anche poter rimodulare i loro piani del Fse+ 2021-2027 in modo complementare, nel senso di poter utilizzare le loro disponibilità sulle diverse priorità, magari diminuendo quelle destinate all'occupazione e aumentando quelle per la formazione e l'inclusione.

La redistribuzione dei finanziamenti alle Regioni è stata determinata dal fatto che l'originario obiettivo di 800mila disoccupati da formare entro il mese di dicembre 2025 è stato spaccato in due: 600mila entro la stessa data e 200mila, di cui 125mila attraverso programmi nazionali e 75mila con i piani di attuazione regionali, con attività formative, da iniziare entro giugno e da concludersi entro il 31 agosto di quest'anno (circolare Mef 22/2025).

Le tabelle 2 e 3 dell'allegato A del

decreto ministeriale ripartiscono il numero complessivo di beneficiari da formare entro il 31 dicembre 2025 e il numero di beneficiari formati del Programma entro il 30 giugno 2026 tra le Regioni e Province Autonome, fissandoli come loro obiettivi. Correlativamente, la dotazione finanziaria complessiva del programma Gol è stata abbassata dagli originari 5,450 miliardi di euro a 4,579 miliardi di euro. Alle Regioni e alle Province autonome, per le annualità 2024 e 2025, il decreto riassegna 1,9 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi di euro erano già stati assegnati a titolo di anticipazione con il precedente decreto del 24 agosto 2023.

Più precisamente per il 2026, per il raggiungimento dell'obiettivo di 200mila formati, le nuove risorse assegnate alle Regioni ammontano a 362,744 milioni di euro, oltre a 235,4 milioni di euro destinati alle

misure nazionali. Nello specifico, le risorse nazionali sono destinate a questi interventi, differenti da Gol ma validi ai fini del Pnrr:

- Fondo nuove competenze (125,952 milioni di euro per 85.093 beneficiari)
  - Edo, programma di educazione digitale per l'occupazione (8,8 milioni di euro per 29.747 beneficiari)
  - misure di autoimpiego (100 milioni di euro per 10.000 beneficiari)
  - progetto "skills partnership for employment Italia-Ucraina" (648 mila euro per 160 beneficiari).
- Per essere ricompresi nei target di 600.000 formati a dicembre 2025 (già raggiunto), più 200.000 a giugno 2026, il decreto ministeriale (articolo 2, comma 2) precisa che i beneficiari di percorsi di riqualificazione (reskilling - Percorso 3) inferiori alle 151 ore previste dal programma devono avere esito occupazionale positivo e attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite.

La previsione vale per tutti questi beneficiari che hanno fatto percorsi formativi di reskilling dalla data di adozione del programma Gol (Dm 5 novembre 2021). Nei prossimi mesi, e fino al 30 giugno, le Regioni potranno quindi fare percorsi più brevi per raggiungere più facilmente il traguardo dei 75.000 disoccupati da formare, purché il percorso formativo sia seguito da un contratto di lavoro.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, avvenuta il 13 gennaio, Regioni e Province autonome devono aggiornare il quadro finanziario dei propri Piani regionali di attuazione (Par) da sottoporre a valutazione di coerenza da parte del ministero del Lavoro che ha quindici giorni dal ricevimento della bozza per esprimerli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**NT+LAVORO**  
**Indennizzo commercianti, liquidabili le domande di fine 2025**  
Inps ha autorizzato la liquidazione degli indennizzi della cessazione attività

Con la risposta a un'interpellato 5/2026, l'Agenzia delle entrate conferma la deducibilità dalle retribuzioni convenzionali dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati all'estero. I chiarimenti forniti appaiono degni di nota, in quanto dovrebbero mettere la parola fine a tutte quelle contestazioni in cui gli uffici finanziari hanno disconosciuto la deducibilità dei contributi obbligatori dalle retribuzioni convenzionali,

addirittura rifiutando la rilevanza dell'interpretazione contenuta nell'interrogazione parlamentare del 2001 che contribuenti e professionisti hanno portato - invano - come argomentazione a proprio favore.

**di Marco Strafile**



La versione integrale dell'articolo su: **ntpluslavoro.ilssole24ore.com**

### Retribuzioni convenzionali, contributi deducibili

## Nella Cu 2026 spazio alle misure per ridurre il cuneo fiscale

### Adempimenti

Focus su importi della somma esente dal reddito e della detrazione aggiuntiva

Barbara Massara

Nuovo cuneo fiscale, detrazioni di lavoro sportivo, redditi degli addetti alle corse ippiche sono tra le principali novità apportate al modello definitivo della Cu 2026, reddito 2025. Da quest'anno le possibili scadenze di presentazione telematica sono diventate tre, in quanto a quella classica del 16 marzo, si è aggiunta quella del 30 aprile riservata alle Cu di lavoro autonomo professionale, mentre rimane confermata quella del 2 novembre (in quanto il 31 ottobre cade di sabato)

per i redditi esenti e per quelli non dichiarabili con Unico e/o il 730 precompilato. Uno solo è invece il termine per consegnare o inviare la Cu al percipiente, fissato come sempre al 16 marzo.

La certificazione importale novità in materia di Irpef introdotte dalla legge di Bilancio 2024 in sostituzione dell'esonero contributivo, e in particolare l'ulteriore detrazione (punto 368 per i redditi fino a 20.000 euro) e la cosiddetta somma che non concorre alla formazione del reddito (per i redditi oltre i 20.000 e fino a 40.000). A tale somma "netta" è intestata una nuova sezione che, però, specificando le istruzioni, deve essere compilata anche in caso di spettanza dell'ulteriore detrazione. In particolare, è obbligatorio compilare il punto 718, per specificare se il reddito certificato, a prescindere dall'importo, dia diritto (anche solo potenziale) a una delle due misure (in quanto reddito di lavoro dipendente), oppure no (in quanto reddito assimi-

riferiti alle domande pervenute dal 1° settembre al 31 dicembre 2025.

**di Arturo Rossi**

La versione integrale dell'articolo su: **ntpluslavoro.ilssole24ore.com**

lato a quello di lavoro dipendente). È altresì richiesto di specificare il numero di giorni detrazioni utile ai fini del corretto calcolo della misura. Alla somma netta sono dedicati i punti da 724 a 728, ivi compreso il recupero concluso nell'anno o rateizzato perché superiore a 60 euro, mentre le rate dell'ulteriore detrazione non spettante da trattenere nel 2026 sono esposte al punto 469 (Irpef da trattenere post conguaglio).

Fanno ingresso nel modello i compensi degli addetti alle corse ippiche che, dal 1° gennaio 2025, sono qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I relativi redditi imponibili sono distintamente esposti nel punto 13 della Cu, mentre nel punto 480 si indica l'importo al lordo della franchigia di esenzione di 15.000 euro.

La sezione dedicata al lavoro sportivo è stata integrata di campi in cui indicare la durata del rapporto e i relativi giorni, ma esclusivamente in caso di redditi fino a 15.000 euro, in quanto esentati da Irpef e non inclusi nei punti 102. In tale modo, solo in sede di Cu 2026, previa modifica delle istruzioni del precedente anno, è stato chiarito che quei giorni erano da escludere da quelli per i quali spettano le detrazioni indicati nel punto 6.

Poiché molte delle agevolazioni Irpef sono determinate in ragione del reddito complessivo o di riferimento, nella sezione residuale "Altri dati" viene da quest'anno richiesto al sostituto di indicare tale reddito quale risultante dalla Cu in misura pari alla somma dei redditi di lavoro dipendente/assimilato (punti da 1 a 5), dei compensi degli addetti alle corse ippiche (punto 13), delle mancate detassazioni dei lavoratori turistici (punto 652), dei redditi imponibili di lavoro autonomo (punto 8 della Cu lavoro autonomo) e delle locazioni brevi tassate ordinariamente. Nella medesima sezione, punto 476, trova spazio la speciale misura di welfare applicabile per il solo 2025, consistente nel bonus per canoni di locazione e spese di manutenzione esentato nei limiti di 5.000 euro, riconosciuto al dipendente neo assunto a tempo indeterminato nel corso del 2025 e che ha trasferito la sua residenza a più di 100 chilometri da quella di origine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

**BOOT** All water sports. One community  
L'Eccellenza italiana protagonista a DÜSSELDORF 17/25 gennaio 2026

### SOLARIS YACHTS: 50 anni di crescita, innovazione e successi

Da leader europeo degli yachts a vela, punta a diventarlo anche negli yachts a motore

Fondato da oltre 50 anni, il cantiere **Solaris** ha da sempre come filosofia la realizzazione di imbarcazioni marine solide e sicure, caratterizzate da un profilo qualitativo di altissimo livello. Il comportamento in mare rappresenta la massima priorità e per questo il cantiere investe importanti risorse nello sviluppo dell'idrodinamica. Non a caso il motto del cantiere è: *"Per chi naviga"*.

Nelle ultime tre stagioni il successo riscosso dai suoi modelli si è tradotto in numeri che hanno visto triplicare il fatturato, collocando Solaris tra i cantieri italiani con il più alto moltiplicatore di crescita degli ultimi 5 anni. Parallelamente è proseguita l'espansione delle aree produttive, con la costruzione di oltre 11.000 m² di nuove linee di produzione che pongono l'azienda all'avanguardia anche nei processi produttivi di yacht a motore.

Per il futuro Solaris ha numerosi progetti in corso di realizzazione, tra cui la creazione di un settore Custom dedicato agli armatori più esigenti.

[www.solarispower.com](http://www.solarispower.com)  
**BOOT, Halle 6 stand A42**



### CRANCHI YACHTS, Produzione Integrata e Metodo Piantedo al servizio della Nautica

**Cranchi Yachts** rappresenta l'eccellenza tipicamente italiana nel mondo della nautica: un'azienda familiare nata nel 1870 e dal 1970 affiancata dalla famiglia Monzino. L'indipendenza è la vera cifra distintiva che ha modellato la storia del cantiere, consentendo di rispondere con rapidità ai mutamenti del mercato e ai gusti dei consumatori con una proposta di imbarcazioni diversificata. Sotto l'egida di **Aldo Cranchi**, il 1970 segna l'invenzione del "Metodo Piantedo": una filosofia progettuale unica nel panorama nautico che integra la catena di montaggio ispirata all'auto, progettazione avanzata e processi produttivi in continua evoluzione. Ne deriva una combinazione unica di qualità, affidabilità e controllo industriale. Questo approccio ha consentito di costruire relazioni durature basate su fiducia e continuità con dealer, partner e clienti.

A Boot 2026 Cranchi svela una novità in anteprima riservata agli insiders del



cantiere. Le barche esposte ricordano la forza del marchio: **Settantotto 78, A46 Luxury Tender, A32 Luxury Tender**. Cranchi non è solo yacht: è una storia familiare di evoluzione e identità italiana, pronta a proseguire la sua strada verso progetti futuri. - [www.cranchi.com](http://www.cranchi.com)  
**BOOT, Halle 6 stand A05-A21**

### IDEA MARINE firma Imbarcazioni di Design e Servizi Nautici per una Nautica d'Eccellenza

Da oltre 40 anni di esperienza nella nautica, **Idea Marine** è tra le realtà produttive più autorevoli del Sud Italia.

Il cantiere fonde tradizione artigianale, innovazione tecnologica e cura del dettaglio per dare vita a imbarcazioni che si distinguono per qualità, design e prestazioni, affermandosi sul mercato italiano ed europeo.

Ogni barca nasce da un processo produttivo evoluto, materiali di prima scelta e soluzioni tecniche d'avanguardia per offrire comfort, sicurezza e massimo piacere di navigare. Espressione di questa filosofia è **IDEA 100**, l'ammiraglia lanciata lo scorso anno: linee eleganti e decise, spazi ampi, layout raffinati e alte performance per ridefinire gli standard del segmento, ideale per uscite quotidiane e crociere esclusive.

Conclude l'ecosistema del brand **Centro Nautico Idea Verde** concessionario storico Cranchi, Jeanneau, Beneteau e punto di riferimento per vendita di motori Yamaha, assistenza e servizi per nautica da diporto. Un team qualificato e lo



showroom più grande d'Italia accompagnano il cliente dalla scelta dell'imbarcazione alla vita in mare. Idea Marine e Idea Verde: produzione e servizio, un'unica rotta verso l'eccellenza.

[www.nauticaideaverde.it](http://www.nauticaideaverde.it)  
**BOOT, Halle 11 stand B56**